

STATUTO

Art. 1. – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "**A.c.s.A. – Cultura&Formazione**", apartitica, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2. – SEDE E LOGO

L'Associazione ha sede in Pinerolo (To) – Via Fiume 20/22, ed ha il seguente logo:



Art. 3. – INDIRIZZO INTERNET

L'Associazione ha il seguente indirizzo internet: www.acsa-formazione.com.

Il costo di realizzazione, gestione, implementazione e chiusura è una delle voci di spesa del bilancio associativo.

Art. 4. – FINALITA'

L'Associazione "A.c.s.A. – Cultura&Formazione" persegue i seguenti scopi:

- a - Sostenere e promuovere iniziative volte alla tutela delle persone negli ambienti di vita e di lavoro;
- b - Promuovere e favorire il grado di conoscenza, di partecipazione e sensibilità dei lavoratori e della popolazione per la conservazione e miglioria dell'ecosistema;
- c - Favorire l'occupazione, il lavoro, la ricerca e lo sviluppo;
- d - Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 5. – OPERATIVITA'

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, opera mediante lo svolgimento di:

- a – attività culturali: convegni, seminari, conferenze, dibattiti, proiezioni di films e documenti, concerti, attività teatrali, allestimenti di mostre e musei, altre manifestazioni pubbliche;
- b - attività di formazione: corsi di aggiornamento e di formazione professionale teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- c - attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Le attività di cui ai punti precedenti potranno essere effettuate anche in collaborazione e/o con il sostegno professionale e/o economico di Enti Pubblici o Privati, Associazioni, Organizzazioni sindacali, Aziende private e pubbliche, liberi professionisti.

Art. 6. – SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'associazione. La permanenza all'interno dell'associazione è a tempo indeterminato, salvo libera facoltà di recesso. Possono contribuire liberamente e senza alcun vincolo di sorta al sostegno e crescita dell'associazione mediante contributo economico, donazioni strumentali o prestazioni di natura intellettuale e/o manuali;

soci ordinari: persone o enti che si impegnano a partecipare all'attività dell'associazione condividendone gli scopi, gli ideali e le modalità operative, per tutta la permanenza del vincolo associativo, nel rispetto del presente statuto e delle norme dettate dal regolamento interno dell'associazione.

soci onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano svolto in forma continua e manifesta, attività a difesa dell'ecosistema o per il sostegno delle persone meno abbienti.

La qualifica di socio onorario è proposta dal Presidente dell'Associazione al Consiglio Direttivo, che la assegnerà mediante voto di maggioranza.

Si tratta di un riconoscimento puramente formale nei confronti di persone che si siano distinte per il loro attaccamento agli scopi e finalità associative, che non comporta pertanto l'iscrizione nel registro dei soci nè la partecipazione alla vita associativa, pur essendo gradita la loro presenza alle iniziative promosse dall'associazione.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, hanno diritto di voto e sono tenuti a versare la quota associativa che annualmente viene stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché a partecipare con eventuali ulteriori donazioni alle necessità finanziarie dell'associazione

Art. 7. – AMMISSIONE SOCI

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

Art. 8. – RESPONSABILITA' DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 9. – RECESSO DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso o esclusione. Il recesso è consentito ai soci in qualsiasi momento lo desiderino mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

L'esclusione avrà luogo nei casi di comportamenti contrari alla Costituzione ed alle leggi italiane, al rispetto della vita delle persone e della natura, alla morale ed al presente statuto. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 10. – BENI DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'associazione possono derivare da:

- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi erogati da privati;
- contributi erogati da istituzioni o enti pubblici;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, utili al conseguimento dello scopo sociale;
- rimborsi;
- onorari per attività formative e informative a pagamento per conto di soggetti pubblici o privati.

L'associazione potrà ricevere contributi dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti pubblici e privati, italiani o stranieri.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11. – BILANCIO FINANZIARIO

L'anno associativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, il primo terminerà il 31.12.2008

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere il bilancio consuntivo e a proporre un bilancio preventivo ogni anno entro il mese di aprile. Il Consiglio Direttivo sottopone detti bilanci all'approvazione dell'Assemblea dei soci riunita in forma ordinaria. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 12. – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario
- Il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Provisori;

Art. 13. – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo degli associati mediante specifica richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione può essere fatta con lettera raccomandata o con comunicazione via e-mail o mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea. E' facoltà del Segretario darne la massima diffusione con i sistemi che riterrà adatti alle circostanze tra i quali ad esempio lettera, telegramma, pubblicazione su quotidiani a tiratura nazionale, messaggio di posta elettronica, avviso sul sito internet dell'associazione, ecc.

Il luogo di riunione potrà avvenire anche in sedi diverse da quella sociale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 14. – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

In forma ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Provisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

In forma straordinaria: delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 15. – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di soci che può andare da tre a cinque, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce in media 2 volte all'anno e può essere convocato da:

- il presidente;
- il segretario;
- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Segretario,
- eleggere il Tesoriere,
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio annuo preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 16. – PRESIDENTE

E' nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni, convoca e presiede il Consiglio stesso
Al Presidente sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria/straordinaria amministrazione e rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi, oltre a specifici incarichi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a - assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e/o determinato, stipula di contratti di collaborazione professionale o occasionale, o di consulenza, definendone i compensi, le prestazioni richieste, le tempistiche;
b - firma convenzioni o accordi con soggetti terzi, adesione o iscrizione ad altre associazioni o istituti o similari, partecipazioni a bandi, gare o progetti, ecc.
c – apertura e chiusura di conti correnti bancari/postali, la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
d – stipula gli atti notarili di acquisto o di vendita di beni immobili e per qualsiasi altra operazione inerente, comprese eventuali accensioni di mutui;

Art. 17. – SEGRETARIO

E' nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e svolge le funzioni di ausilio del Presidente.

Art. 18 – TESORIERE

E' nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, svolge funzioni amministrative all'interno dell'Associazione.

Art. 19. – COLLEGIO DEI REVISORI

E' composto da tre membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di soci ma che per le loro qualità o esperienze professionali sono ritenuti idonei a svolgere il compito richiesto. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19. – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 20. – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 21. – CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 22. – CLAUSOLA GENERALE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Pinerolo, 6/8/08

Firme